suoi lavori e sono soggetti a procedure di verifica stabilite dal suo regolamento.

Alla luce di detti criteri, si deve rilevare che la regolamentazione relativa all'indennità transitoria di fine mandato a favore dei deputati del Parlamento europeo, nonché i singoli atti di applicazione della stessa regolamentazione producono effetti giuridici che esulano dall'organizzazione interna dei lavori dell'istituzione, in quanto essi incidono sulla situazione patrimoniale del deputato all'atto della cessazione delle sue funzioni.

È quindi ricevibile il ricorso per annullamento proposto dal parlamentare interessato avverso detto atto di applicazione.

2. La nozione di «fine mandato» figurante nella regolamentazione relativa all'indennità transitoria di fine mandato a favore dei deputati del Parlamento europeo deve, alla luce delle varie versioni linguistiche della regolamentazione, del suo contesto e del suo obiettivo, essere interpretata nel senso che essa riveste un'accezione neutra e riguarda tutti i casi di cessazione del mandato.

Poiché si tratta di un atto che comporta implicazioni finanziarie, il Parlamento non può, in quanto autore dell'atto stesso e mediante un'interpretazione successiva che voglia definirsi autentica, restringerne la portata a danno dei potenziali beneficiari, senza contravvenire al principio della certezza del diritto.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-314/91 *

I — Antefatti e ambito normativo

1. Ai termini dell'art. 1 della regolamentazione relativa all'indennità transitoria di fine mandato per i deputati del Parlamento europeo, adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 18 maggio 1988 (in prosieguo: la «regolamentazione»),

«i deputati del Parlamento europeo, su loro richiesta, hanno diritto, a partire dalla fine del loro mandato e fino all'ultimo giorno del terzo mese o — se la durata del mandato è pari o superiore a cinque anni — del sesto mese successivo a detta scadenza, ad un'indennità transitoria di base di importo lordo mensile pari a quello che spettava all'ex deputato su base nazionale al momento della cessazione del suo mandato presso il Parlamento europeo».

* Lingua processuale: il tedesco.

A norma dell'art. 2 di detta regolamentazione,

«l'ex deputato eletto a suffragio universale, la cui durata del mandato sia superiore a cinque anni, continua a ricevere l'indennità transitoria, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla cessazione del suo mandato, e per un periodo massimo di due anni. La durata del periodo durante il quale detta indennità è dovuta è di un mese per ciascun anno di mandato presso il Parlamento europeo che sia superiore ai cinque anni.

Il diritto all'indennità transitoria decade se l'ex deputato riceve un mandato retribuito presso una delle istituzioni delle Comunità, se è eletto presso il suo Parlamento nazionale, o in caso di suo decesso».

2. Con atto 12 dicembre 1990, l'Ufficio di presidenza del Parlamento, pronunciandosi sulla questione se detta indennità di fine mandato debba essere considerata un'indennità di fine legislatura, o se essa possa essere versata in corso di legislatura, accoglieva la proposta del presidente del Parlamento di considerare tale indennità un'indennità di fine legislatura.

3. La signora Beate Weber, deputata presso il Parlamento europeo dal 1979, informava, il 21 novembre 1990, il presidente del Parlamento europeo che era stata eletta «Oberbürgermeister» (primo sindaco) della città di Heidelberg, e che, a seguito della sua entrata in funzione, avvenuta il 17 dicembre 1990, ella non poteva più rimanere deputata presso il Parlamento europeo e doveva abbandonare il suo mandato.

4. Il 12 dicembre 1990, il presidente del Parlamento europeo informava la signora Weber che il Parlamento, nella sua seduta 13 dicembre 1990, avrebbe preso atto di detta nomina a primo sindaco, con effetto dal 14 dicembre 1990.

5. Con lettera 9 marzo 1991, la signora Weber inviava al collegio dei questori del Parlamento europeo una domanda onde ottenere un'indennità transitoria, in forza di detta regolamentazione, per il periodo di undici anni durante il quale essa aveva fatto parte del Parlamento europeo. Nella stessa domanda essa osservava che, non avendo ricevuto un mandato retribuito in una delle istituzioni della Comunità e non essendo stata eletta presso il suo Parlamento nazionale, essa aveva diritto ai versamenti tanto in forza dell'art. 1 quanto in forza dell'art. 2 della regolamentazione.

6. Con lettera 2 ottobre 1991, pervenuta ai procuratori della signora Weber il 7 ottobre, il presidente del collegio dei questori informava la signora Weber che detto collegio, basandosi sulla precitata decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 dicembre 1990, aveva constatato che la domanda della signora Weber non soddisfaceva le condizioni stabilite e doveva essere respinta.

7. Il 21 novembre 1991, il collegio dei questori, cui la signora Weber aveva inviato una domanda di revoca della decisione 2 ottobre 1991, confermava questa decisione.

II — Fase scritta e conclusioni delle parti

1. Il ricorso della signora Weber è stato registrato presso la cancelleria della Corte il 5 dicembre 1991.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il Parlamento europeo è stato invitato a rispondere a vari quesiti; esso ha ottemperato a detto invito entro i termini impartiti.

3. La *signora Weber*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione del convenuto 2 ottobre 1991, pervenuta presso i procuratori della ricorrente il 7 ottobre 1991;

— condannare il convenuto a versarle un'indennità transitoria per il periodo di undici anni di appartenenza al Parlamento europeo, in forza della «regolamentazione relativa alla creazione di un'indennità transitoria di fine mandato per i deputati del Parlamento europeo» 27 giugno 1988 (18 maggio 1988), nonché, conformemente alla giurisprudenza della Corte, interessi annui del 4% a decorrere dal 24 aprile 1991;

— condannare il convenuto alle spese.

4. Il *Parlamento europeo*, convenuto, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in subordine, dichiararlo infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

1. Il *Parlamento europeo*, riferendosi alla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339; ordinanze 4 giugno 1986, causa 78/85, Groupe des droites européennes/Parlamento, Racc. pag. 1753, e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Front national/Parlamento, Racc. pag. I-2101), fa valere che il ricorso per annullamento è irricevibile, poiché l'atto impugnato riguarda l'organizzazione interna dei lavori parlamentari e non produce effetti giuridici nei confronti di terzi.

A questo proposito, il Parlamento afferma che il fondamento giuridico della decisione impugnata è costituito dalla regolamentazione del 1988, adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento, organo competente, in forza dell'art. 22, n. 2, del regolamento del Parlamento europeo, a stabilire siffatte disposizioni. La decisione è stata adottata dai questori, incaricati, a norma dell'art. 20 del regolamento del Parlamento europeo, dei compiti amministrativi e finanziari riguardanti direttamente i deputati, secondo direttive adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento. Dall'esame dei fondamenti giuridici della decisione, nonché della ripartizione delle competenze istituita dal regolamento, risulta che l'atto impugnato riguarda il rapporto giuridico interno fra i deputati e il Parlamento e non è destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di persone esterne all'istituzione. La validità di questa

tesi non viene meno per il fatto che il diritto all'indennità transitoria nasce soltanto al momento in cui il deputato lascia la carica.

La ricorrente non può neanche giustificare la ricevibilità del ricorso sostenendo che l'atto in questione le reca pregiudizio, in quanto la Corte, nelle summenzionate pronunce, non ha tenuto conto della natura dannosa della misura impugnata.

La domanda di versamento, oggetto del secondo punto del ricorso, non può essere formulata fruttuosamente nell'ambito di un ricorso proposto in forza dell'art. 173, e pertanto sarebbe anch'essa irricevibile.

2. La *signora Weber* sostiene che la regolamentazione, benché adottata dallo stesso Parlamento, ha effetti concreti soltanto per gli ex deputati, e quindi per soggetti terzi rispetto al Parlamento.

Per quanto attiene al secondo punto del ricorso, essa sostiene che si tratta di un'azione d'esecuzione di prestazione, promossa ai fini della pronuncia della sentenza nel merito, non avente ad oggetto l'importo della domanda.

B — *Nel merito*

1. La *signora Weber* sostiene che l'espressione «a partire dalla fine del loro mandato», figurante nella regolamentazione, riguarda anche il caso di fine mandato avvenuto in corso di legislatura. A questo proposito, essa fa riferimento al testo della regolamentazione, alla logica interna del testo e alla sua finalità.

Il termine «fine mandato» è neutro e comprende tutte le situazioni possibili. Anche se la scelta dei termini non fosse determinante per interpretare un testo normativo, non sarebbe possibile, mediante un'interpretazione contrastante con detti termini, restringere la sfera d'applicazione di un regime giuridico.

L'interpretazione difesa dal Parlamento europeo è in contrasto con la logica interna degli artt. 1 e 2 della regolamentazione. L'art. 1 tiene conto della possibilità che il mandato di deputato può cessare prima della scadenza del periodo di cinque anni e che, comunque, un'indennità transitoria dev'essere versata. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, seconda frase, prevedono un'indennità supplementare per ciascun anno di mandato che si protragga oltre il periodo di cinque anni, il che prova che gli autori della regolamentazione hanno ammesso la possibilità di periodi di mandato frazionati. La ricorrente soddisfa le condizioni dell'art. 1 e, anche se si dovesse accogliere l'argomentazione del Parlamento per quanto attiene ai deputati che esercitano il loro primo mandato, essa può far riferimento all'art. 2, secondo il quale, per i deputati la cui durata del mandato è superiore a cinque anni, l'indennità transitoria è determinata in funzione del numero di anni di mandato. La ricorrente non rientra fra i casi di decadenza dal diritto all'indennità transitoria contemplati dalla terza frase dell'art. 2. Questa disposizione si riferisce quasi esclusivamente ad eventi sopravvenuti prima della fine normale di una legislatura, pur omettendo di prendere in considerazione il caso di una cessazione volontaria dell'attività. Il Parlamento non può creare nuovi casi di decadenza mediante un'interpretazione restrittiva dell'art. 1 della regolamentazione.

L'interpretazione del Parlamento porterebbe allo strano caso di un deputato il quale, dopo aver avuto vari mandati successivi, avrebbe un diritto all'indennità che nasce alla fine di ciascuna legislatura e scompare dopo il primo mese della legislatura seguente.

Il termine «fine mandato» riguarda soltanto la scadenza di quest'ultimo e non la cessazione volontaria in corso di legislatura; il punto di vista adottato dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 12 dicembre 1990 non costituisce modifica della regolamentazione, ma un'interpretazione autentica ad opera dello stesso autore della regolamentazione.

L'interpretazione della ricorrente è inoltre conforme alla finalità della regolamentazione. Infatti, la regolamentazione mira a consentire il passaggio delle funzioni di deputato ad una nuova carriera lavorativa e a compensare le spese di reinserimento, in particolare le spese non rimborsate della campagna elettorale. L'ammontare dell'indennità concessa è del resto forfettario e il Parlamento non è autorizzato a verificare se dette spese siano effettive. La necessità di agevolare il passaggio fra l'esercizio di un mandato politico ed un'altra attività lavorativa sussiste tanto nel caso di una cessazione del mandato in fine di legislatura quanto nel caso di una cessazione durante la legislatura stessa. A questo proposito, la ricorrente fa riferimento alle spese della campagna elettorale per le elezioni comunali di Heidelberg, che ha dovuto sostenere. Stando così le cose, il Parlamento non può sostenere che, in caso di cessazione volontaria al fine di svolgere un'altra attività politica o professionale, l'ex deputato non ha bisogno dell'indennità transitoria.

Tale interpretazione è corroborata dalla logica interna della regolamentazione nonché dalla prassi parlamentare. L'elenco dei casi di fine mandato figurante all'art. 2, seconda frase, non è completo. I casi di «durate frazionate», di cui agli artt. 1 e 2 della regolamentazione, riguardano soltanto i deputati investiti di un mandato in corso di legislatura, dopo la cessazione dalla carica del loro predecessore, e che esercitino tale mandato fino alla fine della legislatura. Del resto, il Parlamento europeo ha sempre interpretato ed applicato la regolamentazione in questo senso. Non si può parlare di «nascita» e di «scomparsa» del diritto all'indennità, in quanto questo diritto sussiste solo in caso di cessazione dalla carica alla fine della legislatura e non nel caso in cui il deputato assume un secondo mandato.

2. Il *Parlamento europeo* sostiene che tanto dalla lettera della regolamentazione, quanto dalla sua logica e dal suo scopo risulta che l'indennità transitoria può essere assegnata soltanto ai deputati che lascino la loro carica alla fine della legislatura.

La regolamentazione mira ad agevolare ad un ex deputato il passaggio dall'esercizio del suo mandato politico ad un'attività lavorativa. In caso di cessazione volontaria della carica, il deputato, il quale preferisca lui stesso un'altra funzione, non ha bisogno di un sostegno finanziario, poiché la nuova attività verso la quale egli si orienta gli offre sufficienti mezzi

di sostentamento. La forfettarietà dell'indennità è dovuta a motivi tecnici che del resto valgono anche per altre spese sostenute dal Parlamento. Qualsiasi interpretazione diversa è, del resto, in contrasto col principio della buona gestione amministrativa e della destinazione razionale delle finanze pubbliche.

Invitato a rispondere alla questione se, all'atto della preparazione della regolamentazione, siano stati presi in considerazione precedenti tratti dalle regolamentazioni vigenti negli Stati membri o dalle regolamentazioni concernenti altre istituzioni della Comunità, il Parlamento risponde affermativamente. A questo proposito, esso rinvia in particolare al regime pecuniario che si applica ai membri della Commissione e della Corte di giustizia. Sarebbero stati effettuati anche studi comparativi aventi ad oggetto il regime dei Parlamenti nazionali, anche se i servizi competenti del Parlamento non erano più in possesso di tali documenti.

IV — Risposte ai quesiti della Corte

Interrogato sulla questione se vi siano documenti interni che abbiano preparato la regolamentazione relativa all'indennità transitoria di fine mandato, tali da corroborare l'interpretazione «restrittiva» adottata, il Parlamento europeo afferma che detta regolamentazione, adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 18 maggio 1988, si basa su proposte del collegio dei questori; dai testi preparatori del collegio risulta che tale indennità era destinata ai deputati che lasciavano il Parlamento europeo alla fine della legislatura del 1989. La questione di un'applicazione di tale regolamentazione ai deputati che si dimettevano dalle loro cariche in corso di legislatura sarebbe sorta, per la prima volta, nel 1990. Diversamente dal collegio dei questori, l'Ufficio di presidenza del Parlamento avrebbe preferito un'interpretazione restrittiva di detta regolamentazione e avrebbe ritenuto che la «fine del mandato» potesse designare soltanto la «fine del mandato alla fine della legislatura».

Infine, il Parlamento informa la Corte di giustizia che l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha emendato la controversa regolamentazione a partire dal 1° luglio 1992, nel senso che avrà diritto all'indennità qualsiasi deputato che ponga termine alle sue attività parlamentari dopo un mandato minimo di tre anni; i redditi provenienti da una funzione pubblica o da una funzione comunitaria devono essere detratti da detta indennità; in caso di decesso dell'ex deputato, anche il coniuge superstite o i figli a carico hanno diritto ad una determinata percentuale dell'indennità.

F.A. Schockweiler

giudice relatore